

L'informa Consumatori

Risposte e soluzioni ai problemi del cittadino

*Periodico di informazione realizzato da Adoc Marche
nell'ambito delle iniziative di tutela dei consumatori promosse dalla Regione Marche*

Indicazioni sulle certificazioni dell'acquisto dei medicinali

Non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base per detrarre dall'Irpef o dedurre dal reddito il ticket sanitario. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate. Inoltre saranno ritenuti validi gli scontrini che presenteranno le dizioni farmaco o medicinali abbreviate.

È sufficiente che sia specificato medicinali da banco con l'abbreviazione otc o senza obbligo di prescrizione con l'abbreviazione sop. Anche la dicitura omeopatico può sostituire quella di farmaco o medicinale poiché il decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219 ha riconosciuto la natura di medicinale a questi prodotti.

La cosa fondamentale, però, è che lo scontrino presenti il codice fiscale del contribuente che intende portare in detrazione o deduzione le spese sanitarie.

Per la dichiarazione dei redditi è indispensabile che sullo scontrino sia riportato il codice fiscale del contribuente



Le persone fisiche possono detrarre il 19% delle spese sanitarie dall'Irpef lorda oppure possono dedurle dal reddito complessivo prima di calcolare l'imposta.

Non sarà ritenuta valida, ai fini degli sgravi fiscali, alcun'altra documentazione aggiuntiva o sostitutiva.